

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE

(in grassetto sono riportati le integrazioni/ modifiche apportate e gli articoli di nuovo inserimento al Regolamento previgente)

<p align="center">Testo Previgente</p> <p>Approvato con deliberazione n.21/c del 12/02/07 Pubblicato con delibera dal 18/02/07 al 04/03/07 Ripubblicato dal 09/03/07 al 28/03/07</p>	<p align="center">Testo INTEGRATO</p>
<p align="center">REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI</p>	
<p>ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO</p> <p>Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per l'uso del Gonfalone della Provincia Regionale di Trapani in attuazione delle previsioni di legge e dell'art. 3/bis dello Statuto della stessa Provincia.</p>	
<p>ART. 2 GONFALONE E STEMMA</p> <p>La Provincia Regionale di Trapani ha un proprio Gonfalone ed uno stemma, emblemi storici della Provincia, quali autorizzati e descritti nei Regi Decreti trascritti nei registri della Consulta Araldica ed allegati allo Statuto dell'Ente.</p>	
<p>ART. 3 CUSTODIA DEL GONFALONE</p> <p>Il Gonfalone della Provincia Regionale di Trapani è custodito nella sede legale dell'Ente. Esso è conservato in apposita custodia a bacheca ed è in consegna al Segretario Generale od a chi legalmente lo sostituisce. Copie del Gonfalone della Provincia Regionale possono essere esposte anche nelle sedi degli Uffici della Provincia Regionale di Trapani, avendo cura di assicurarne adeguate forme di custodia in maniera consona alla dignità ed al valore dello stesso.</p>	
<p>ART. 4 USO ED ESPOSIZIONE DEL GONFALONE</p> <p>L'uso e l'esposizione del Gonfalone all'esterno della sede Ufficiale dell'Ente, anche fuori dal territorio nazionale, può avere luogo, previa disposizione del Presidente della Provincia Regionale di Trapani, in occasione di festività e</p>	

<p>solennità civili, patriottiche e religiose e, comunque, nei casi in cui solennemente vuol darsi risalto alla presenza e/o partecipazione della Provincia Regionale di Trapani, ovvero in tutti quei casi in cui è ufficiale la presenza della Provincia Regionale di Trapani. L'uso del Gonfalone non è consentito in occasione di manifestazioni indette da partiti o dai movimenti politici.</p>	
<p>ART. 5 USO DEL GONFALONE DA PARTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE</p> <p>Il Gonfalone della Provincia Regionale di Trapani dovrà essere presente in tutte le occasioni in cui il Consiglio Provinciale si riunisce fuori dalla propria sede istituzionale e sarà esposto, per tutta la durata della riunione del Consiglio Provinciale, nella sala in cui si tiene l'adunanza dell'Organo alle spalle del posto occupato dalla Presidenza. In occasione di manifestazioni e/o celebrazioni di carattere civile, patriottico, religioso, alle quali siano riconosciuti particolari valore e significato, il Consiglio Provinciale, con voto della maggioranza dei presenti, può chiedere la presenza del Gonfalone della Provincia per accompagnare la presenza ufficiale del Consiglio Provinciale tramite il suo Presidente o Consigliere dallo stesso delegato. Nei casi di cui al precedente comma la partecipazione dovrà essere autorizzata dal Presidente della Provincia Regionale che può negarne l'autorizzazione solo con diniego motivato.</p>	
<p>ART. 6 SCORTA DEL GONFALONE</p> <p>In tutte le funzioni e/o manifestazioni alle quali partecipa, il Gonfalone della Provincia Regionale di Trapani sarà retto da un commesso, dipendente della stessa Provincia, in uniforme e sarà scortato da altri due commessi, pure in uniforme, posti a lato.</p>	
<p>ART. 7 PRESENZA DEL GONFALONE IN OCCASIONE DI CERIMONIE DI LUTTO</p> <p>Il Gonfalone della Provincia Regionale di Trapani, se presente in occasione di cerimonie di lutto, dovrà recare un nastro di velo nero annodato all'estremità superiore dell'asta che lo sorregge.</p>	

<p>ART. 8 COLLOCAZIONE E PRECEDENZA</p> <p>Qualora sia esposto insieme alla bandiera nazionale, il Gonfalone della Provincia Regionale di Trapani è collocato a sinistra e più in basso rispetto alla stessa. Salvo quanto previsto al precedente comma per la bandiera nazionale, la bandiera della Regione Siciliana avrà sempre la precedenza rispetto al Gonfalone della Provincia Regionale di Trapani. In caso di contemporanea presenza di altri Gonfaloni e/o vessilli, il Gonfalone della Provincia Regionale di Trapani avrà sempre la precedenza rispetto ai Gonfaloni dei Comuni e/o vessilli anche di Associazioni.</p>	
<p>ART. 9 SOGGETTO RESPONSABILE DELLO STATO DEL GONFALONE</p> <p>Il Gonfalone della Provincia Regionale di Trapani dovrà sempre essere conservato ed usato in perfetto stato ed in maniera tale da significare il ruolo, la dignità, il decoro ed il prestigio dell'Ente. Responsabile dello stato del Gonfalone è l'Economo-Provveditore Provinciale che, sotto la propria diretta responsabilità, dovrà provvedere a periodiche verifiche nonché a tutti gli interventi di manutenzione e cura ritenuti necessari in relazione al valore ed al significato del Gonfalone.</p>	
	<p>ART. 10 CERIMONIERE</p> <p>Spetta al Cerimoniere il compito di curare le procedure di rappresentanza dell'Ente.</p> <p>Il Cerimoniere segue gli avvenimenti e le ricorrenze significative per l'Ente, propone le opportune iniziative organizzative, cura lo scadenario aggiornato degli eventi che riguardano la rappresentanza dell'Ente. Per avviare e per gestire l'organizzazione del cerimoniale egli dovrà:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. coordinare tutti gli interessati alla organizzazione stessa; b. individuare il luogo della cerimonia, i locali interessati con gli accessi, gli itinerari e le modalità di trasporto; c. informare, se necessario, l'autorità di pubblica sicurezza preposta per richiedere eventuali servizi d'ordine, di sicurezza e di viabilità, nonché i servizi sanitari e di protezione civile e quelli antincendio;

- d. stilare il programma e darne informazione interna ed esterna;
- e. affidare gli incarichi e disporre le presenze del personale addetto durante la cerimonia, proporre gli inviti e disporre l'invio;
- f. accertare le adesioni, disporre il piazzamento dei posti secondo l'ordine delle precedenza;
- g. nei convegni e manifestazioni pubbliche, comporre il tavolo di presidenza, fornire istruzioni per la distribuzione delle pubblicazioni;
- h. esercitare il controllo generale sugli aspetti organizzativi e formali al momento dell'evento.

Nello svolgimento delle suddette attività, il Cerimoniere si ispira a criteri di buon senso e garbo.

ART. 11 L'UFFICIO DEL CERIMONIALE

E' istituito all'interno dell'Ufficio di Gabinetto di Presidenza – Staff del Presidente “l'Ufficio del Cerimoniale“ affidando ai dipendenti che rivestono il profilo di Istruttore Direttivo Cerimoniere/Istruttore direttivo, la conduzione di tale Ufficio, sotto le direttive ed il coordinamento del Capo di Gabinetto/Responsabile Funzionario dell'Ufficio di Gabinetto.

L'Ufficio del Cerimoniale curerà il protocollo del cerimoniale ponendo in essere le seguenti attività:

- Organizzazione eventi, cerimonie e manifestazioni che coinvolgono il Presidente o un suo rappresentante;
- Collaborazione con Enti ed organismi per le celebrazioni di feste Istituzionali;
- Cura degli incontri ufficiali del Presidente sia nelle sedi Istituzionali dell'Ente che all'esterno con autorità civili, militari e religiose;
- Organizzazione di convegni e visite che includano incontri con il Presidente;
- Acquisizione e gestione di premi e doni di rappresentanza per ricorrenze, visite e festeggiamenti di varia tipologia;
- Disposizioni relative alla presenza del Gonfalone in manifestazioni pubbliche ed eventi di varia natura istituzionale.

ART. 12 REGOLE DELL'ORDINE DELLE

PRECEDENZE

Se alla cerimonia interviene il Presidente della Repubblica, il Presidente di una Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, ad essi va riservata una poltrona centrale della prima fila (se vi è un corridoio centrale la poltrona è sistemata sul corridoio, che rimarrà libero alle spalle di essa). Nelle cerimonie ufficiali in cui interviene un'alta Carica dello Stato il protocollo è curato dal cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coadiuvato da quello dell'Ente. I Cardinali della Chiesa Cattolica seguono d'importanza immediatamente il Capo dello Stato. Per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenze previsto dal Protocollo di Stato. Tuttavia, la natura della manifestazione o il ruolo particolare di taluno può consentire una collocazione diversa rispetto all'ordine delle precedenze. Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a parità, il più anziano d'età.

A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima volta. Nel caso in cui non si possa ricorrere ad alcuna precedenza si può ricorrere all'ordine alfabetico degli Enti partecipanti. Il consorte segue il coniuge, salvo nelle manifestazioni ufficiali formali ove prende il posto subito dopo i pari rango del coniuge, se non vi è un settore destinato ai consorti. Tutti gli altri invitati, che non rientrano nell'ordine delle precedenze, prendono posto secondo l'ordine di arrivo, salvo il criterio ausiliario dell'età. Se nel corso di una cerimonia vi è una premiazione di rilievo sarà bene disporre i premiati ed i giurati, distintamente, in posizione separata dagli altri invitati.

ART. 13 ORDINE DI PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE

L'ordine di precedenza è determinato dalle disposizioni generali in materia di cerimoniale e disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2006 aggiornato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2008.

	<p>ART. 14 LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE</p> <p>Se la cerimonia è ufficiale, il titolare della carica o dell'organo invitato in rappresentanza dell'ente o del settore, o della categoria cui appartiene, avrà cura di delegare, in caso di indisponibilità, un proprio rappresentante, scelto fra i suoi pari rango o fra i suoi vicari. La rappresentanza non è ammessa nei pranzi e nei ricevimenti. Non è ammessa neppure nel rendere visita, mentre è ammessa nella restituzione della visita. Il rappresentante prende posto in coda alle autorità dello stesso rango del rappresentato. Della delega deve essere data notizia all'invitante.</p>
	<p>ART. 15 LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA</p> <p>Dopo aver dato conferma tempestiva (almeno 48 ore prima) della propria presenza, l'invitato avrà cura di giungere puntualmente alla manifestazione. L'invitato non può pretendere un posto a sé riservato se non ha dato tempestiva conferma e se non è puntuale. L'invito è sempre personale. Non è ammesso pertanto di girarlo ad altra persona, come non è ammesso farsi accompagnare nei casi non previsti.</p>
	<p>ART. 16 L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI</p> <p>Fra due posti a sedere vicini, il posto d'onore è quello di destra (si intende per chi siede, e cioè il sinistro per chi guarda dal fronte). Fra tre posti quello d'onore è nel mezzo, il secondo è alla destra di chi siede, ed il terzo è a sinistra. E via proseguendo. Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della presidenza la personalità ospitante e gli oratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione. Essi parlano anche dal tavolo. In platea siedono gli invitati, compresi gli oratori. Questi parlano dal leggio o podio, che sarà posto vicino al tavolo della presidenza.</p>
	<p>ART. 17 PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE</p> <p>Il responsabile del cerimoniale deve redigere puntualmente il programma delle visite ufficiali, con l'indicazione precisa dei tempi e dei luoghi e dei partecipanti ufficiali. Se l'incontro o gli incontri avvengono nell'ambito di una visita articolata è</p>

	<p>d'uopo concepire il programma della visita prevedendo momenti di pausa e se gli ospiti non sono della Città possono essere inseriti momenti turistici. Il programma va concordato preventivamente con gli ospiti. Incontri e visite di Capi di Stato e di Governo sono disciplinati dal Protocollo di Stato.</p>
	<p>ART. 18 L'ACCOGLIENZA</p> <p>Gli incontri ufficiali avvengono di solito nella sede ufficiale dell'Ente o in una sede di rappresentanza. L'ospite viene ricevuto dal Presidente o da un suo vicario all'ingresso del palazzo. Se l'ospite non viene dalla stessa città, il Presidente potrà inviare all'aeroporto o alla stazione ferroviaria un proprio rappresentante con il compito di accoglienza. Questi porgerà all'ospite il programma della visita e le informazioni utili. Si potrà disporre, inoltre, l'accompagnamento in autovettura per l'arrivo, la partenza e gli spostamenti ufficiali.</p>
	<p>ART. 19 LA BANDIERA NAZIONALE</p> <p>I toni cromatici della bandiera della Repubblica, indicati dall'art.12 della Costituzione sono: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguale dimensioni, con i seguenti codici Pantone tessile, su tessuto stammina (fiocco) di poliestere: Verde 17-6153 – Bianco 11-0601 – Rosso 18 – 1662.</p> <p>L'utilizzo di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull'esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all'estero. Le dimensioni ordinarie delle bandiere sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• per esterno cm 300 x 200 oppure cm. 450 x 300 (asta da balcone m.4, asta da terra m.8);• per interno cm 150 x 100 (asta da interno cm 250).
	<p>ART. 20 L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE SUGLI EDIFICI PUBBLICI</p> <p>Sull'esposizione e sulle modalità d'uso delle bandiere si fa espresso richiamo alle disposizioni fissate dalla legge n.22 del 5 febbraio 1998, nonché dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n.121, che indicano che la bandiera nazionale, insieme a quella europea, va</p>

	<p>esposta in permanenza su tutti gli edifici pubblici congiuntamente a quella dei rispettivi Enti territoriali. Possono essere esposte bandiere di Stati stranieri o di Organismi internazionali solo in occasione di visite ufficiali di autorità estere o incontri internazionali, limitatamente alla durata dell'evento o per le celebrazioni di particolari ricorrenze. Le bandiere vanno esposte in buono stato, in posizione confacente. Su di esse e sull'asta che le reca non possono essere applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo, sia che vengano esposte all'interno che all'esterno. Se la bandiera nazionale è esposta insieme ad altre ad essa spetta il posto d'onore a destra (se sono due) o al centro (se sono di più). Deve inoltre essere issata per prima ed ammainata per ultima. Quando si riceve un ospite straniero (in forma ufficiale), va esposta la bandiera straniera a fianco della bandiera italiana. Per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine, nello stretto periodo della visita, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d'onore.</p> <p>Esempi: E- I E- I- R P C R-I-E-PC E-O-I-RPC</p> <p>E. EUROPEA – I. ITALIANA – R. REGIONE - P. PROVINCIA - C. COMUNE – O. OSPITE</p>
	<p>ART. 21 L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE</p> <p>La bandiera nazionale va esposta, unitamente a quella Europea, a quella della Regione Siciliana e alla bandiera dell'Ente all'interno dei seguenti locali: a. Ufficio del Presidente; b. Sala della Giunta e sala dell'Assemblea. In tutte le sale ed uffici sopra indicati si espone il ritratto del Capo dello Stato. All'interno degli uffici pubblici le bandiere nazionale e europea devono essere esposte su aste poste a terra, alle spalle e a destra della scrivania del titolare della carica.</p>
	<p>ART. 22 L'IMBANDIERAMENTO CIVILE</p> <p>Oltre ai casi di imbandieramento permanente previsti per taluni edifici dalla legge 22 del 1998, la bandiera nazionale e quella europea vanno esposte sui pubblici edifici nei giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 gennaio Anniversario del primo tricolore;

	<ul style="list-style-type: none"> • 5 febbraio Festa del Santo patrono; • 11 febbraio Patti lateranensi; • 25 aprile Liberazione dal nazifascismo; • 1 maggio Festa del lavoro;- 9 maggio Giornata d'Europa; • 2 giugno Festa della Repubblica; • 4 ottobre San Francesco; • Prima domenica di novembre Festa dell'unità nazionale; • 4 novembre Festa delle forze armate; <p>Inoltre il 24 ottobre la prassi impone di esporre la bandiera dell'ONU accompagnata dalle bandiere nazionale ed europea.</p>
	<p>ART. 23 LA FASCIA AZZURRA</p> <p>La fascia è il distintivo della carica di Presidente. E' di colore azzurro con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma dell'Ente, da portare a tracolla sulla spalla destra. L'uso della fascia azzurra è strettamente riservato alla persona del Presidente, il quale può farsi rappresentare in via eccezionale da un suo delegato. La fascia va indossata nelle occasioni di cerimonie pubbliche ufficiali in cui l'Ente è ufficialmente rappresentato, per consentire l'immediata riconoscibilità del Presidente o del suo delegato.</p>
	<p>ART. 24 L'INNO NAZIONALE</p> <p>Durante l'esecuzione dell'Inno nazionale, le autorità civili e tutti i presenti sono in piedi, fermi, con le braccia distese lungo il corpo in posizione analoga all' "attenti militare". Se si vuole manifestare la propria devozione all'inno nazionale ed a ciò che esso simboleggia, potrà essere portata la mano destra sul cuore. Se è prevista l'esecuzione di più inni nazionali, l'inno italiano viene eseguito per ultimo, per ragioni di ospitalità.</p>
	<p>ART. 25 IL LIBRO D'ONORE</p> <p>Alle personalità in visita viene chiesta la cortesia di apporre la propria firma sul libro d'onore, prima di lasciare la sede. Il responsabile del cerimoniale ha pertanto cura di custodire ed aggiornare il libro con l'indicazione dei sottoscrittori, l'occasione e la data.</p>
	<p>ART. 26 SCAMBIO DI VISITE TRA LE AUTORITA'</p>

(VISITE D'INSEDIAMENTO E DI CONGEDO)

In occasione di insediamento e di congedo, i vertici degli organi di governo ricevono o rendono visita, secondo il reciproco rango, alle autorità che rivestono cariche pubbliche nella circoscrizione. In occasione del loro incontro le autorità possono determinare, d'intesa fra loro, le modalità dell'eventuale restituzione della visita. Le visite vengono effettuate iniziando dall'autorità più elevata ad hanno luogo nelle rispettive sedi ufficiali.